

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 18 del 14 Settembre 2019

### **1. NAUTICA DA DIPORTO - Stabiliti i diritti, le tariffe e le modalità di pagamento**

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2019, **tre decreti** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, datati **12 agosto 2019** con cui vengono, rispettivamente:

**1)** stabilite le **tariffe, da corrispondere a titolo di corrispettivo, per il funzionamento dello Sportello telematico del diportista (STED)** e per le operazioni richieste alle Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi e agli Uffici della motorizzazione civile (UMC), previste dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 152/2018.

Per le attività di cui all'art. 5, comma 2, del citato D.P.R. n. 152/2018, è previsto il pagamento di un corrispettivo di euro 9,50 per ogni operazione richiesta, da effettuarsi mediante versamento sul **conto corrente postale n. 1046787295** intestato al «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale», con causale: «*Corrispettivo attività STED*».

**2)** stabiliti gli importi dei **diritti e dei compensi dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto**, riportati nell'allegata Tabella I

Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato mediante versamento sul **conto corrente postale n. 1031820168**, intestato al «Ministero infrastrutture e trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale», con causale: «*Diritti SISTE*»;

I i raccomandatarî abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici, e gli studi di consulenza, in possesso di autorizzazione in corso di validità, abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici - di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d) del citato D.P.R. n. 152/2018) – dovranno trasmettere all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), istituito presso l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, copia della documentazione attestante il pagamento dei diritti dovuti.

**3)** Stabilito il **pagamento - tramite procedure telematiche** - dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171. utilizzando i servizi disponibili sul sito internet «**Il portale dell'automobilista**».

Le modalità per l'effettuazione dei pagamenti sono disponibili sullo stesso sito previa registrazione al medesimo portale.

Il primo e il secondo decreto sono in vigore **dal 1° settembre 2019**. Mentre il terzo entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi **dal 11 novembre 2019**.

LINK:

[Per scaricare il testo dei tre decreti clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dell'automobilista clicca qui.](#)

## **2. ENTI DEL TERZO SETTORE - Emanate le Linee guida per la valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2019, il **decreto del 23 luglio 2019** con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detta le **linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore**.

Il decreto è stato emanato in attuazione sia di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 7, che di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. o), della **legge n. 106 del 6 giugno 2016**.

Il tema della valutazione era stato affrontato già nell'ambito della legge n. 328/2000 (recante «*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*»).

Con la legge n. 106/2016 (recante «*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*»), è stata fornita un'indicazione puntuale rispetto alla centralità dei processi valutativi nel nuovo assetto normativo degli enti del Terzo settore (ETS), laddove all'art. 7, comma 3 ne rilascia una precisa definizione: «**per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato**».

Il legislatore individua nella valutazione dell'impatto sociale lo strumento attraverso il quale gli enti di Terzo settore comunicano ai propri *stakeholders* l'efficacia nella creazione di valore sociale ed economico, allineando i target operativi con le aspettative dei propri interlocutori e migliorando l'attrattività nei confronti dei finanziatori esterni.

La valutazione dell'impatto sociale degli enti di Terzo settore ha per oggetto gli **effetti conseguiti dalle attività di interesse generale da essi svolte**, come individuate, rispettivamente all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117/ 2017 e, per le imprese sociali, all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017.

La finalità delle presenti linee guida è quella di definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti di Terzo settore possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli *stakeholders* informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate.

Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale.

Pertanto, le presenti linee guida sull'impatto sociale sono da intendersi come **uno strumento sperimentale di valutazione finalizzato a generare un processo concettuale e al contempo misurabile nel medio e lungo termine**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al Terzo settore clicca qui.](#)

## **3. IMPIANTI SPORTIVI - Definiti i requisiti professionali e le modalità di impiego degli steward**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, il **decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019** che definisce l'organizzazione e il servizio degli **steward negli impianti sportivi**.

Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2-ter, comma 1 del decreto-legge n. 8 del 2007 (recante «*Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive*»), convertito dalla L. n. 41/2007, stabilisce:

a) i **requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi** di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi;

b) le **modalità di collaborazione del personale di cui alla lettera a) con le forze dell'ordine**.

Il decreto individua, altresì, i servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, che possono essere affidati al personale di cui al comma 1, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

Il decreto - **in vigore dal 20 agosto 2019** - si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonché agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.

Sono considerati **«steward»**: gli assistenti di stadio di cui si avvalgono le società sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche, cui è affidato lo svolgimento dei servizi:

- a) di **controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi**,
- b) di **accoglienza e instradamento degli spettatori**,
- c) di **verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi**, nonché
- d) di svolgimento di servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

Gli steward per poter esser impiegati dalle società sportive nello svolgimento dei servizi di cui sopra devono possedere **requisiti personali** attestati con idonea documentazione, **requisiti fisici** attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche, **requisiti culturali** minimi attestati con idonea certificazione, **requisiti soggettivi**, psico-attitudinali e professionali, secondo le modalità definite nell'Allegato A, DM 13 agosto 2019.

La mancanza di almeno uno dei requisiti ha come conseguenza l'applicazione del divieto d'impiego da parte del prefetto della provincia ove ha sede la società sportiva.

Il Prefetto della provincia, su segnalazione del Questore, dispone altresì il **divieto di impiego** negli stadi degli steward nei seguenti casi:

- inosservanza delle disposizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'amministrazione, oppure dalle società calcistiche, dalle agenzie di somministrazione e dalle società appaltatrici;
- aver tenuto una condotta incompatibile con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;
- ogni altro abuso della qualifica.

Le società sportive non possono impiegare steward privi dei requisiti previsti.

In particolare, i requisiti professionali sono attestati dal superamento dei corsi professionali, in funzione della qualifica professionale, individuati dalla normativa (Allegato C) e rivolti a fornire le competenze necessarie per svolgere i compiti assegnati.

La qualificazione delle strutture formative è attestata dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Tale attestazione è necessaria anche per le società sportive che intendano svolgere direttamente l'attività formativa (Allegato B).

E' istituito inoltre per ogni figura professionale, fatta eccezione per il delegato per la gestione dell'evento (DGE), il **libretto professionale personale** (allegato E).

I servizi svolti sono assicurati direttamente dalla società sportiva organizzatrice ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati.

Per lo svolgimento dei predetti servizi le società sportive organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale, secondo le disposizioni vigenti in materia.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **4. COMMERCIO ELETTRONICO E PIATTAFORME ON LINE - In vigore il Regolamento (UE) 2019/1150 - Nuove regole di equità e trasparenza per gli utenti commerciali**

**Garantire scambi equi e trasparenti attraverso un ambiente web affidabile**, un sistema di gestione dei reclami e mediatori per la risoluzione delle controversie. E' l'obiettivo del nuovo **regolamento UE 2019/1150** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che **promuove equità e trasparenza** per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (pubblicato sulla GUUE n. L 186 del 11 luglio 2019).

Le **piattaforme digitali** si sono da tempo create uno spazio di notevole importanza nell'ambito del **commercio elettronico**. Partendo da questo indubitabile assunto e dalla constatazione che in svariate occasioni gli **utenti "business"** di questi servizi hanno lamentato un **deficit di chiarezza e trasparenza**, specialmente con riferimento ai termini ed alle condizioni del servizio per l'utenza, la UE si è prefissa l'obiettivo di migliorare queste situazioni di deficit ed assicurare la possibilità di avvalersi di idonei meccanismi di ricorso in ambito comunitario.

A tali esigenze risponde, IL legislatore comunitario risponde con il citato regolamento (UE) 2019/1150. Il provvedimento rafforza le tutele dell'utente "business" e delle imprese clienti, obbligando le piattaforme online ad una maggiore trasparenza nella definizione dei termini e delle condizioni di fornitura dei servizi d'intermediazione.

Per "**utente commerciale**", secondo quanto stabilito all'art. 2, comma 1, n. 1), del Regolamento (UE) 2019/1150, si intende: "*un privato che agisce nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che **offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale***".

I destinatari di questo regolamento sono: i "**servizi di intermediazione on line**" ed i "**motori di ricerca on line**". Non rilevano il luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi né la legge ad essi applicabile. I servizi inoltre devono essere forniti o essere proposti a utenti commerciali o a utenti titolari di siti web aziendali con luogo di stabilimento o di residenza nella UE, che si avvalgano dei predetti servizi di intermediazione "on line" o motori di ricerca "on line" per proporre i propri prodotti o servizi ai consumatori comunitari (art. 1).

Nel primo gruppo di destinatari ("servizi di intermediazione on line") rientrano le piattaforme che vendono on line conto terzi, gli **stores di applicazioni software**, i sempre più diffusi sistemi di comparazione di prezzi o tariffe ed i **social media** usati per finalità professionali.

Del secondo gruppo, invece, fanno parte i classici **motori di ricerca** sul web.

**Sono esclusi** dal novero dei soggetti a cui si applica questo regolamento i **servizi di pagamento** on line, gli **strumenti di pubblicità** on line e gli **scambi pubblicitari** on line, che non sono destinati ad agevolare transazioni dirette e che non implicino una relazione contrattuale con la platea dei consumatori.

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e si applicherà a partire dal **12 luglio 2020**.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 2019/1150 clicca qui.](#)

## **5. DURC - L'autocertificazione con dati non rispondenti al vero configura il reato di falso ideologico ex art. 483 C.P.**

La presentazione di un'autocertificazione, resa in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di regolarità contributiva (c.d. DURC) con contenuto ideologicamente falso, in forza dell'obbligo di dichiarare il vero sancito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, integra il reato di cui all'art. 483 Codice penale: **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico**.

Lo ha confermato la **Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 32859 del 22 luglio 2019**, emessa su ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Asti, che si era opposto alla sentenza del Tribunale di Asti che aveva assolto un imprenditore dal reato di cui all'art. 483 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, escludendo la rilevanza penale del fatto pur in presenza di un'autocertificazione, resa in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ideologicamente falsa.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità – ricorda la Corte – "*il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero*".

Tale principio è stato ripreso e confermato da numerose pronunce conformi, talune delle quali riferite alla fattispecie ex art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 Cod. pen. (Sez. 5, n. 16275 del 16 marzo 2010, secondo la quale integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali).

Nella delineata prospettiva, è stato sottolineato – scrive la Corte - come l'atto disciplinato dalle norme di cui agli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa sia per sua natura «**destinato a provare la verità**» delle circostanze in esso affermate, che concernono fatti, stati e qualità personali.

In siffatte ipotesi, la natura pubblica dell'atto è stata desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, a sua volta evincibile dalla funzione di comprovare stati, qualità personali e fatti, che le due disposizioni richiamate assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni.

Siffatta interpretazione si fonda sulla ratio e sul tenore letterale della legge, che intende attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di **atti pubblici** e secondo la quale «*le dichiarazioni sostitutive rese*

ai sensi degli artt. 46 e 47 **sono considerate come fatte a pubblico ufficiale**», il linea con l'art. 2699 cod. civ., che definisce la nozione di atto pubblico in riferimento al soggetto - notaio o altro pubblico ufficiale - che lo emana secondo le previste formalità, ed al potere conferitogli ad attribuirgli pubblica fede

Secondo l'art. 76 D.P.R. 445/2000, **le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 sono considerate come rese a pubblico ufficiale**, essendo la qualità del destinatario del tutto idonea a sancirne la destinazione ad essere trasfusa in atto pubblico.

In particolare, l'art. 47, in tema di «*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*» stabilisce la sostituzione dell'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato con una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

Il secondo comma della norma aggiunge che la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Il terzo comma della norma - nell'ottica dichiarata del perseguimento dell'obiettivo della semplificazione amministrativa - prevede che, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 siano comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

E' dunque evidente ed incontestabile - scrive la Corte - la specifica **funzione probatoria delle dichiarazioni** ex art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 2000 in quanto dimostrative di stati, qualità personali o fatti **che siano a diretta conoscenza dell'interessato dichiarante**.

Nel quadro così delineato, s'appalesa evidente, secondo la Corte, l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale di Asti.

La falsa autodichiarazione in disamina sostituisce il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) attraverso una **dichiarazione resa alla pubblica amministrazione** avente natura di autocertificazione ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in merito ad una qualità del dichiarante - regolarità INPS e INAIL - rilevante anche al fine di prevenzione e controllo dell'evasione. Con la conseguenza che solo il possesso della predetta autocertificazione - che tiene luogo del rilascio del DURC da parte degli enti interessati - legittima il dichiarante ad essere parte di una serie di rapporti pubblicistici.

Di guisa che la stessa natura della attestazione **sostituisce**, da un lato, **una pubblica certificazione** ed è, dall'altro, **destinata a pubblico ufficiale**, come specificamente statuito dal citato art. 76 d.P.R. 445/2000; mentre è l'art.47 ad attribuire, con formulazione generale e omnicomprensiva, **efficacia probatoria alle dichiarazioni** del privato rivolte alla pubblica amministrazione, sostitutive dell'atto di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Ed è, pertanto, in virtù di siffatto parametro normativo che l'imputato ha attestato l'adempimento di obblighi contributivi previsti dalla legge invece inevasi, con ciò falsamente rappresentando l'esistenza di una qualità - la regolarità contributiva - del dichiarante invece insussistente.

Deve, pertanto, essere affermato il principio - conclude la Corte - per cui la presentazione di dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva (c.d. DURC) con contenuto ideologicamente falso, in forza dell'obbligo di dichiarare il vero sancito dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, integra il reato di cui all'art. 483 Codice penale.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 32859/19 clicca qui.](#)

## **6. DUE SOCIETA' DI CAPITALI CON LA STESSA DENOMINAZIONE - Prevale la data di iscrizione nel Registro delle imprese o nel precedente Registro delle società**

*«Ove due società di capitali abbiano la medesima denominazione il conflitto tra i segni va risolto attribuendo prevalenza all'iscrizione nel registro delle imprese, o nel registro delle società per il periodo che precede l'entrata in vigore della legge n. 580/1993, che è intervenuta per prima, senza che assuma rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest'ultima coincida col cognome di uno di tali soci».*

Così la **Corte di Cassazione con sentenza n. 21403/19, depositata il 14 agosto 2019.**

Il caso. Una S.p.a. agiva in giudizio nei confronti di una S.r.l. e lamentava l'utilizzo, da parte di quest'ultima società, di una **denominazione sociale confondibile con la propria**, nonché l'impiego di marchi interferenti con i suoi segni distintivi e la concorrenza sleale posta in atto dalla stessa ai propri danni.

La disciplina della funzione identificativa svolta dalla ragione sociale e dalla denominazione delle società è regolata dall'art. 2567 c.c., il quale, oltre a richiamare le norme contenute nei Titoli V e VI del Libro V del Codice civile, dichiara applicabili alla società le disposizioni dell'art. 2564 c.c. in tema di rischio di confusione tra le ditte individuali.

Rammentato che la denominazione sociale non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all'azienda (Cass. 13 marzo 2014, n. 5931), onde il conflitto tra i segni deve necessariamente riguardare i soggetti che ne siano ab origine titolari, va evidenziato – scrive la Corte - che tale conflitto va risolto avendo riguardo **al momento in cui le società di capitali che ne sono titolari sono iscritte nel registro delle imprese** (ovvero, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 580/1993, nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale, giusta l'art. 100 disp. att. c.c. e l'art. 27 del D.P.R. n. 581 del 1995).

L'assunzione di una determinata denominazione da parte di una società (per esempio, utilizzando il cognome di uno dei soci), non può giustificarsi in ragione del fatto che uno dei suoi soci ha tale cognome. Infatti, qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all'oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l'obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall'art. 2564 c.c. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile.

Non trova deroga nemmeno nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società, poiché anche in tale ipotesi la denominazione della società può essere liberamente formata (Cass. 3 agosto 1987, n. 6678).

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 21403/19 clicca qui.](#)

## **7. CAMERE DI COMMERCIO - Nuova nota del Ministero sui criteri per la scelta dei componenti dei Collegi dei Revisori dei conti del sistema camerale**

Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la **Nota del 6 settembre 2019, Prot. n. 221115**, recante modifiche ed integrazioni alla circolare del 6 luglio 2017, Prot. 279375, con riguardo all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 della Direttiva del 14 febbraio 2017, recante la definizione dei criteri e delle procedure per la scelta dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Secondo quanto stabilito all'art. 4 della citata direttiva, spetta al Ministero dello sviluppo economico definire i requisiti per l'iscrizione all'Elenco del personale e delle professionali in possesso di requisiti e capacità professionali da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli Enti del sistema camerale, nonché di definire bi modelli di domanda di iscrizione e le modalità di presentazione della stessa.

Con la presente nota vengono portate alcune modifiche concernenti i **criteri per la scelta dei componenti dei Collegi dei Revisori dei conti del sistema camerale**.

Viene aggiunto un ulteriore allegato (n. 3) riguardante la **“Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità”**

LINK:

[Per scaricare il testo della nota e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva n. 1/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare 279375/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere agli elenchi dei revisori clicca qui.](#)

## **8. TURISMO - Definite le regole per la concessione dei contributi**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2019 il **decreto 26 giugno 2019** del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo recanti le disposizioni per la **concessione di contributi, a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico**, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modifiche e integrazioni e della legge 4 marzo 1958, n. 174.

In particolare il decreto disciplina la concessione dei contributi dello Stato a favore di:

- a) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico;
- b) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale;
- c) enti senza scopo di lucro che svolgono attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2019, i soggetti di cui sopra devono inviare la relativa istanza, corredata della documentazione prevista, all'indirizzo: [contributi.turismo@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:contributi.turismo@pec.politicheagricole.gov.it)  
Le istanze devono essere presentate annualmente **entro il termine del 30 gennaio**.

Per il corrente anno, le predette istanze devono essere presentate **entro il 30 luglio**, e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o iniziativa per cui viene richiesto il contributo.

**L'entità del contributo da assegnare** sarà calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione e **non potrà comunque eccedere**:

- il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore per quanto riguarda le istanze presentate ai sensi della legge n. 702/55 e n. 44/82;
- euro 25.000,00 per le istanze presentate ai sensi della legge n. 174/58.

L'importo del contributo non potrà comunque eccedere l'eventuale deficit risultante dal bilancio annuale dell'ente (art. 5)

La liquidazione del contributo assegnato sarà disposta a manifestazione conclusa, previo riscontro della documentazione richiesta che gli enti e associazioni dovranno trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento turismo (art. 6).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)



## **9. FATTURA ELETTRONICA - Online il nuovo portale messo gratuitamente a disposizione dalle Camere di Commercio**

Rinnovato, ampliato, arricchito ma sempre gratuito. Dal **10 settembre** è partito – con una nuova veste - [fatturaelettronica.infocamere.it](http://fatturaelettronica.infocamere.it), il servizio della Camera di commercio per la gestione del ciclo di fatturazione per le piccole e medie imprese.

Il servizio consente di gestire gratuitamente l'intero ciclo della fatturazione attraverso l'invio, la ricezione e la conservazione delle fatture sia nei confronti dei propri clienti/fornitori che della Pubblica Amministrazione.

Le fatture e i dati collegati vengono conservati a norma di legge per 10 anni, **senza alcun limite di spazio** e con la certezza di **protezione e riservatezza**.

Una garanzia che può offrire la Camera di Commercio attraverso la propria società di sistema InfoCamere.

Tra le **novità del nuovo portale**, una grafica più intuitiva, la compilazione dei campi facilitata da suggerimenti proposti in automatico e il controllo dei campi obbligatori (codici destinatario convenzionali). Sarà inoltre possibile l'inoltro diretto al commercialista, la gestione della rubrica clienti e il dashboard fatture (controllo in tempo reale dello stato della fatturazione attiva/passiva).

Utilizzando il servizio [fatturaelettronica.infocamere.it](http://fatturaelettronica.infocamere.it) è possibile ottenere la stampa PDF della fattura e utilizzare la **firma online**. E non finisce qui: tutta la documentazione è a portata di smartphone/tablet/Pc con cui si potrà accedere (con SPID o CNS) al proprio cassetto digitale dell'imprenditore per scaricare gratuitamente la visura camerale aggiornata anche in inglese, il bilancio d'esercizio, visionare lo stato delle pratiche inviate al Registro imprese e al SUAP e molto altro ancora.

Per saperne di più e per conoscere le iniziative locali, rivolgiti alla tua Camera di Commercio.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al cassetto digitale dell'imprenditore clicca qui.](#)

## **10. INTERMEDIARI FINANZIARI E SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE - Nuova identificazione ai fini fiscali - Recepite le direttive "ATAD 1" e "ATAD 2"**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018, il **Decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142**, di attuazione **Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (ATAD 1 - Anti Tax Avoidance Directive)**, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla **Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (ATAD 2)**, recante modifica della Direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, è entrato in vigore il 12 gennaio 2019.

In particolare, per risolvere i problemi di **identificazione degli intermediari finanziari** ai fini fiscali (IRES e IRAP), il legislatore, con l'art. 12, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 142/2018, ha **introdotto l'art. 162-bis al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917** (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), Secondo tale articolo, ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono considerati **"intermediari finanziari"**:

- 1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche (banche italiane, società di partecipazione finanziaria mista italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio, ecc);
- 2) i **confidi** iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 3) gli **operatori del microcredito** iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 4) i **soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari**, diversi da quelli di cui al numero 1).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 142/2018 clicca qui.](#)

## **Altre notizie in breve**

**1) BILANCIO CONSOLIDATO 2018 ENTI TERRITORIALI** - E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2019 (Suppl. Ordinario n. 35), la **delibera del 22 luglio 2019 della Corte dei Conti**, riguardante le linee guida per la **relazione dei revisori sul bilancio consolidato** degli enti territoriali per l'esercizio 2018.

Nell'ambito del bilancio consolidato, le linee guida della Corte dei Conti, unitamente alle note metodologiche mirano a fornire agli enti territoriali e ai revisori uno strumento di ausilio nella gestione delle operazioni propedeutiche per un corretto consolidamento delle risultanze contabili dei diversi soggetti ascrivibili al gruppo amministrazione pubblica.

Il questionario allegato alle linee guida è articolato in sei sezioni, che riproducono i passaggi salienti per l'elaborazione del bilancio consolidato.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**2) REVISORI ENTI TERRITORIALI E LA RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE** - E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2019 (Suppl. Ordinario n. 35), la **delibera del 22 luglio 2019 della Corte dei Conti**, riguardante le linee guida per la **relazione** dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui **bilanci di previsione 2019-2021**.

Le nuove Linee di indirizzo accompagnano il **questionario** finalizzato alla predisposizione delle relazioni sul **bilancio di previsione** degli Enti locali per gli esercizi 2019-2021, che gli Organi di revisione economico-finanziaria

dei medesimi devono inviare alle Sezioni regionali di controllo, competenti per territorio, ai fini dell'espletamento del prescritto controllo di regolarità e di legittimità sui bilanci.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**3) MANUALE PER GLI RPD** - Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato un **manuale in lingua inglese** per supportare i Responsabili della Protezione dei dati (RPD) dei soggetti pubblici nell'applicazione del Regolamento UE 2016/679.

Il manuale delinea e illustra con esempi pratici il ruolo e gli specifici compiti del RPD operante in un soggetto pubblico, e contemporaneamente affronta e approfondisce temi generali come l'evoluzione normativa in tema di protezione dei dati e privacy, in ambito Ue e non solo; l'applicazione del principio di *accountability*; i diritti degli interessati; il trasferimento dei dati all'estero; i meccanismi di *compliance* previsti dal Regolamento.

Il testo, scaricabile gratuitamente, è stato elaborato nell'ambito del **progetto T4Data**, ed è frutto di una collaborazione transnazionale che ha coinvolto esperti giuristi e funzionari delle autorità di controllo di diversi Paesi, tra cui il Garante italiano.

**All'attuale versione in inglese seguirà, entro breve, una traduzione in italiano** e nelle altre lingue dei Paesi che sono partner del progetto T4DATA (quindi, in croato, bulgaro, polacco, spagnolo).

E' inoltre allo studio un futuro "upgrade" per aggiornare le informazioni su alcuni temi ancora in fase di approfondimento teorico e normativo.

LINK:

[Per scaricare il testo del manuale clicca qui.](#)

**4) VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI** - E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2019, il comunicato del Ministero dello sviluppo Economico, relativo al **decreto direttoriale 7 agosto 2019**, con il quale è stato approvato l'elenco, consultabile per regione, delle **imprese decadute** dalle agevolazioni e contenente l'indicazione dell'importo del Voucher disimpegnato.

Negli allegati al provvedimento vengono riportati, per ciascuna impresa, il relativo "Codice Variazione Concessione RNA – COVAR" rilasciato dal "Registro nazionale degli aiuti di Stato" a seguito della cancellazione dell'aiuto individuale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e la scheda informativa clicca qui.](#)

**5) IMPRESE STRANIERE IN ITALIA - Un'impresa su 10 in Italia è gestita da stranieri.** Alla fine di giugno queste aziende hanno superato le 600mila unità, grazie ad una crescita - nel secondo trimestre dell'anno - di 6.800 unità (+1,1% rispetto al trimestre precedente, il doppio della media delle imprese nello stesso periodo: +0,5%).

Le imprese guidate da stranieri si concentrano soprattutto nel **commercio**, nei **lavori di costruzione** e nella **ristorazione** e, in 8 regioni su 20, rappresentano oltre il 10% delle attività economiche.

E' quanto risulta dalla fotografia scattata da **Unioncamere** e **InfoCamere** sulle imprese di stranieri nel periodo aprile-giugno dell'anno in corso.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**6) SISMA CENTRO ITALIA – VERSAMENTI CONTRIBUTIVI RINVIATI** – L'INPS, con **messaggio n. 3247 del 6 settembre 2019**, ha detta le disposizioni per la ripresa degli adempimenti e versamenti contributivi sospesi, a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle **regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo** in data 24 agosto 2016, 26 e 30

Il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in **unica soluzione** è stato prorogato alla data del **15 ottobre 2019**, senza applicazione di sanzioni e interessi. In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante **rateizzazione**, fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 15 ottobre 2019, unitamente all'adempimento contestuale del versamento delle prime cinque rate. Al riguardo saranno fornite dall'INPS, con un successivo Messaggio, le necessarie indicazioni operative.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS clicca qui.](#)

**7) INCENTIVARE L'USO DELLA MONETA ELETTRONICA E DISINCENTIVARE IL CONTANTE** - Il Centro Studi di Confindustria, con la nota n. 11 dell'11 settembre 2019, ha avanzato una **proposta per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica**, ridurre l'area dell'evasione fiscale e sterilizzare un eventuale aumento dell'IVA.

Due sono gli interventi su cui si basa la proposta: il primo prevede il **riconoscimento di un credito di imposta del 2%** al cliente che effettua i pagamenti mediante transazioni elettroniche; il secondo l'**introduzione di una commissione in percentuale sui prelievi da ATM o sportello eccedenti una determinata soglia mensile**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**8) DIRITTI DOGANALI** - Il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali resta fermo allo **0,213%** per il periodo dal **13 luglio 2019 al 12 gennaio 2020**.

Lo ha stabilito il Ministero dell'economia e delle finanze con **D.M. 30 agosto 2019**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 11 settembre 2019.

La disciplina vigente in materia doganale dispone che, su richiesta dell'operatore, il ricevitore della dogana può consentire il pagamento differito dei diritti doganali oltre al periodo previsto di 30 giorni fino ad un massimo di 90 giorni in totale.

Il tasso di interesse viene determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, in base al rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) PERMESSO DI COSTRUIRE ILLEGITTIMO** – Se il Comune rilascia un permesso di costruire, ma poi si accorge di aver sbagliato e lo annulla in autotutela, i lavori devono fermarsi perché assimilabili ad abusi edilizi.

Con la sentenza n. 37475/2019, depositata il 10 settembre 2019, la Cassazione ha affermato che effettuare un intervento sulla base di un titolo abilitativo illegittimo equivale a effettuarlo in mancanza di qualunque autorizzazione.

I giudici hanno illustrato che il permesso di costruire deve essere rilasciato in **conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici**, dei **regolamenti edilizi** e della **disciplina urbanistico-edilizia vigente**. In caso contrario, è come se non ci fosse e i lavori siano stati effettuati in modo abusivo.

“La contravvenzione di esecuzione lavori *sine titulo* – si legge nella sentenza - sussiste anche se il permesso di costruire è stato formato ma è illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistica di fonte normativa o risultante dalla pianificazione”.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

**10) CANTIERI EDILI** - Le imprese che operano nel settore edile **hanno l'obbligo di applicare il contratto collettivo dell'edilizia e anche quello dell'iscrizione alla Cassa edile**.

Lo ha chiarito l'Ispettorato nazionale del Lavoro con la **circolare n. 9 del 10 settembre 2019**.

L'Ispettorato ricorda che nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del **contratto collettivo dell'edilizia** per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di **iscrizione alla Cassa edile**, nei confronti della quale l'assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 9/2019 clicca qui.](#)

# Lo sapevi che ...

## ... NEL 2019 CI SONO 6.500 IMPRESE ARTIGIANE IN MENO !

Sebbene nel secondo trimestre si sia verificata una leggera ripresa, permane il cattivo stato di salute dell'artigianato in Italia.

**Nei primi 6 mesi di quest'anno lo stock delle imprese artigiane è diminuito di 6.564 unità.**

Al 30 giugno scorso, il numero complessivo si è attestato a quota 1.299.549.

Ad eccezione del **Trentino Alto Adige**, in tutte le altre regioni italiane il saldo del primo semestre è stato negativo.

I risultati più preoccupanti si sono registrati in **Emilia Romagna** (-761), in **Sicilia** (-700) e in **Veneto** (-629).

A dirlo è l'**Ufficio studi della CGIA**.

Una moria, quella delle aziende artigiane, che dura ormai da 10 anni. **Tra il 2009 e il 2018, infatti, il numero complessivo è sceso di quasi 165.600 unità.**

Il settore artigiano più colpito dalla crisi è stato l'**autotrasporto** che negli ultimi 10 anni ha perso 22.847 imprese (- 22,2 per cento).

Seguono le **attività manifatturiere** con una riduzione pari a 58.027 unità (-16,3 per cento) e l'**edilizia** che ha visto crollare il numero delle imprese di 94.330 unità (-16,2 per cento).

*“La crisi, il calo dei consumi, le tasse, la mancanza di credito e l’impennata degli affitti - afferma il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo - sono le cause che hanno costretto molti artigiani a cessare l’attività. E per rilanciare questo settore è necessario, oltre ad abbassare le imposte e ad alleggerire il peso della burocrazia, rivalutare il lavoro manuale. Negli ultimi 40 anni c’è stata una svalutazione culturale che è stata spaventosa. L’artigianato è stato dipinto come un mondo residuale, destinato al declino e per riguadagnare il ruolo che gli compete ha bisogno di robusti investimenti nell’orientamento scolastico e nell’alternanza tra la scuola e il lavoro, rimettendo al centro del progetto formativo gli istituti professionali che in passato sono stati determinanti nel favorire lo sviluppo economico del Paese”.*

LINK:

[Per Sapere di più clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

### REPUBBLICA ITALIANA

#### *I provvedimenti scelti per voi*

(DAL 19 AL 31 AGOSTO 2019)

**1) Banca d'Italia - Provvedimento 23 luglio 2019:** Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2019 – Suppl. Ordinario n. 34).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93:** Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 9 agosto 2019:** Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2019 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 5 luglio 2019:** Modifiche al decreto 20 settembre 2013 in materia di esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Corte dei Conti - Delibera 22 luglio 2019:** Linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018. (Delibera n. 18/SEZAUT/2019/INPR). (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2019 – Suppl. Ordinario n. 35).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**6) Corte dei Conti - Delibera 22 luglio 2019:** Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2019-2021 per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 19/SEZAUT/2019/INPR). (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2019 – Suppl. Ordinario n. 35).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**7) Corte dei Conti - Delibera 22 luglio 2019:** Linee guida per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2018, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). (Delibera n. 22/SEZAUT/2019/INPR). (Delibera n. 19/SEZAUT/2019/INPR). (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2019 – Suppl. Ordinario n. 35).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**8) Ministero dell'interno - Decreto 13 agosto 2019:** Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi». (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) ISTAT - Comunicato -** Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di luglio 2019, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**10) Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – Decreto 24 luglio 2019:** Organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale. (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101:** Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**12) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 23 luglio 2019:** Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**13) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 12 agosto 2019:** Approvazione delle tariffe per le attività prestate dagli Sportelli telematici del dipartista (STED). (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**14) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto 12 agosto 2019:** Approvazione dei diritti dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**15) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto 12 agosto 2019:** Pagamento tramite procedure telematiche dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**Quando ti rialzi  
i tuoi amici sapranno chi sei.  
Quando cadi  
saprai chi sono i tuoi amici**  
*(Kristiano Loshi)*